

**LOGO BANCA**

**CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI IN**

**FAVORE DEI GIOVANI**

**(Decreto Interministeriale 19 novembre 2010)**

TRA

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, con sede in via della Ferratella in Laterano n. 51 – 00184 Roma, codice fiscale 80188230587, legalmente rappresentato dal Capo del Dipartimento, dott. Michele Sciscioli, domiciliato, per la carica, presso la sede del medesimo Dipartimento;

E

la Banca/Intermediario finanziario (di seguito Banca/Intermediario finanziario)……………..

…………….………………. con sede legale in …………………………….. rappresentata

da ………………………………………………………………………………………………..

***Le Parti concordano quanto segue***

Art. 1

(Premesse)

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare le regole previste dal Decreto Interministeriale del 19 novembre 2010, e dal Protocollo di intesa tra ABI ed il Ministro della Gioventù in data 18 maggio 2011 e si impegnano al rispetto delle procedure definite dal Manuale d’uso elaborato dal Gestore.

Art. 2

(Impegni del soggetto finanziatore)

1. La Banca/Intermediario finanziario assume l’impegno di comunicare le richieste di attivazione della garanzia del Fondo e di raccogliere a tal fine dai beneficiari, per il successivo invio al Gestore in via telematica, la documentazione, prevista dal Decreto Interministeriale, anche in riferimento al possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 3, del Decreto. Con particolare riferimento all’erogazione delle eventuali rate, successive alla prima, del finanziamento, la Banca/Intermediario assicura l’invio telematico al Gestore, in copia, dell’attestazione di cui all’art. 2, comma 4, del Decreto Interministeriale secondo le modalità indicate nel Manuale d’Uso.

2. Resta inteso che la Banca/Intermediario finanziario non è tenuta a svolgere alcuna verifica e non assume alcuna responsabilità in ordine ai contenuti ed alla veridicità/autenticità della documentazione raccolta a norma del precedente comma, consistendo la sua attività nella mera trasmissione al Gestore. La Banca/Intermediario finanziario non assume alcuna responsabilità degli illeciti commessi dai beneficiari ai fini dell’ammissione ai benefici del Fondo, restando quindi in ogni caso impregiudicata nei confronti della Banca/Intermediario finanziario la validità e l’efficacia della garanzia di cui all’art. 4 del Decreto Interministeriale.

3. La richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo di cui ai precedenti commi completa della documentazione prevista nel modello di domanda allegato, nonché la richiesta di erogazione delle eventuali rate successive alla prima, vengono trasmesse al Gestore esclusivamente per via telematica, secondo le modalità descritte nel Decreto Interministeriale e nel Manuale d’Uso.

4. A fronte della comunicazione con cui il Gestore dichiara l’accoglimento della richiesta di ammissione al Fondo, la Banca/Intermediario finanziario si riserva di assumere, nella piena e indiscussa autonomia, la decisione di perfezionare o meno l’operazione di finanziamento.

5. La Banca/Intermediario finanziario individua al proprio interno un referente per l’attuazione della presente Convenzione e ne dà tempestiva comunicazione al Gestore; ciò anche in caso di modifica dei referenti.

Art. 3

(Impegni del Dipartimento)

1. Le parti prendono atto che la garanzia concessa dal Fondo è a norma dell’art. 4 del Decreto Interministeriale, a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. La garanzia deve intendersi valida ed efficace per l’intera durata del finanziamento, tenuto conto anche del periodo di sospensione accordato dalla Banca/Intermediario finanziario ai sensi del successivo art. 7 della presente Convenzione.

2. Il Dipartimento, ove la “Banca/Intermediario finanziario” abbia regolarmente ottenuto l’ammissione alla garanzia per i crediti erogati nel rispetto di quanto sancito dall’art. 5 del Decreto Interministeriale 19 novembre 2010, si impegna a tenere indenne i soggetti finanziatori, in caso di inadempimento dei beneficiari, nella misura del 70% dell’ esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, delle spese di recupero e degli interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data di concessione della garanzia medesima. A tal fine, il Dipartimento si impegna a esercitare nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, onde verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore.

3. Il Gestore, secondo le modalità indicate nel Manuale d’Uso, svincola le somme accantonate per ciascuna rata secondo il piano di ammortamento in essere, decorsi 90 giorni lavorativi dalla scadenza della singola rata. Tale svincolo automatico è sospeso dal Gestore a decorrere dalla ricezione da parte dello stesso della comunicazione di cui all’art. 6, comma 2, del Decreto Interministeriale. Trascorsi 180 giorni lavorativi da tale comunicazione, senza che la banca abbia attivato la garanzia ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Interministeriale, si presume il regolare andamento del piano di ammortamento da parte del Gestore. Il Gestore, pertanto, provvede conseguentemente allo svincolo delle somme accantonate secondo quanto previsto dal presente comma. La garanzia non decade qualora il beneficiario abbia effettuato un pagamento, anche parziale, delle rate dovute prima dell’escussione della garanzia.

4. La Banca/Intermediario finanziario è tenuta ad escutere la garanzia secondo le modalità indicate all’art. 6 del Decreto Interministeriale e dal Manuale d’Uso. Qualora si renda necessario il compimento, da parte del Gestore, di ulteriori atti istruttori, per tali intendendosi solo ed esclusivamente la richiesta di uno o più dei documenti elencati dall’art. 6, comma 4, del Decreto Interministeriale in data 19 novembre 2010, la cui trasmissione risulti omessa dal soggetto finanziatore, il termine di cui al comma 5 dell’art. 6 del medesimo Decreto Interministeriale 19 novembre 2010 si sospende fino alla data di ricezione della documentazione mancante o dei documenti integrativi richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al Gestore entro il termine di 90 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare della garanzia del Fondo i finanziamenti erogati ai giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in possesso dei requisiti di merito di cui all’allegato “1” del Protocollo sottoscritto dall’ABI e dal Ministro della Gioventù in data 18 maggio 2011.

Art. 5

(Caratteristiche del finanziamento)

1.I finanziamenti ammissibili alla garanzia – anche nella forma delle aperture di credito in conto corrente - si riferiscono ai corsi e ai master indicati al comma 3 dell’art 2 del Decreto Interministeriale 19 novembre 2010 e sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare massimo di 25.000,00 euro (venticinquemila/00 euro). I finanziamenti sono erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro (tremila/00) e non superiore a 5.000 euro (cinquemila/00 euro)**.**

2. Il finanziamento è offerto alle seguenti condizioni:

- TAN massimo applicabile pari a: Irs…….+ spread…… ;

- Durata massima del piano di ammortamento (da quantificarsi all’interno dell’intervallo: minimo 3, massimo 15 anni) pari a:……………………………………………………………;

- Decorrenza del piano di ammortamento a partire dal mese (minimo 30-esimo, successivo all’erogazione dell’ultima rata di finanziamento): ………..............;

- Possibilità di restituzione degli interessi maturandi nel periodo di pre-ammortamento in regime di rate costanti (specificare “SI” o “NO”): ………………………………………………;

-Altro:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………..

3. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.

Art. 6

(Cumulabilità)

1. I finanziamenti oggetto della presente Convenzione, garantiti dal Fondo di garanzia, sono cumulabili, per ciascun avente diritto, sino ad un massimo di 25.000,00 euro. L’accertamento in ordine al mancato superamento del suddetto limite è demandato esclusivamente al Gestore in occasione dell’ammissione alla garanzia, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Interministeriale in data 19 novembre 2010.

Art. 7

(Interruzione e sospensione dell’erogazione del finanziamento)

1. Il beneficiario ha sempre facoltà di richiedere:

a) l’interruzione dell’erogazione da parte della banca delle rate annuali di finanziamento non ancora erogate, rinunciando dunque alla restante porzione di finanziamento già deliberata dalla banca ma non ancora erogata, fermo restando l’obbligo di procedere alla restituzione delle somme già percepite e dei relativi interessi alle condizioni pattuite. Rispetto al finanziamento già erogato, resta ferma la validità e l’efficacia della garanzia a valere sul fondo;

b) la sospensione temporanea dell’erogazione da parte della banca delle rate annuali di finanziamento non ancora erogate, per non oltre 12 mesi complessivi, a causa di motivi di malattia intesa come evento di non autosufficienza da documentare attraverso la presentazione del certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifichi il beneficiario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall’80% al 100%).

2. La Banca/Intermediario finanziario ha sempre il diritto di sospendere l’erogazione delle rate annuali qualora si verifichino eventi che possano ridurre il merito di credito del beneficiario ovvero per carenza delle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 4, del medesimo Decreto Interministeriale, fermo restando l’obbligo del beneficiario di procedere alla restituzione delle somme già percepite e dei relativi interessi alle condizioni pattuite. Rispetto al finanziamento già erogato, resta ferma la validità e l’efficacia della garanzia a valere sul fondo.

3. La Banca/Intermediario finanziario, nel caso di interruzione o sospensione dell’erogazione del finanziamento, informa tempestivamente il Gestore secondo le modalità descritte nel Manuale d’Uso.

Art 8

(Sospensione del pagamento delle rate)

1. La Banca/Intermediario finanziario accorda ai beneficiari la sospensione fino ad un massimo di 12 mesi del pagamento delle rate del finanziamento al verificarsi dei seguenti eventi e condizioni, connessi a gravi e documentati motivi di natura personale:

a) …………………………………………………………………………………………………;

b) …………………………………………………………………………………………………;

c) ………………………………………………………………………………………………….

2 Gli eventi di cui al precedente comma 1 devono essere supportati dalla seguente documentazione:

a) …………………………………………………………………………………………………;

b) …………………………………………………………………………………………………;

c) ………………………………………………………………………………………………….

3 Le modalità di sospensione sono le seguenti:

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….

4. La Banca/Intermediario finanziario nel caso in cui abbia accordato al beneficiario la sospensione del pagamento delle rate di finanziamento, informa tempestivamente il Gestore secondo le modalità descritte nel Manuale d’Uso.

5. Nel corso del periodo di sospensione del pagamento delle rate del finanziamento la Banca/Intermediario non potrà escutere la garanzia a valere sul Fondo.

Art. 9

(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di stipula e produce i suoi effetti per un periodo di 12 mesi, durante il quale non sono ammesse revisioni, se non migliorative delle condizioni di finanziamento stabilite.

2. La presente Convenzione si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno salvo che una delle parti non comunichi il proprio recesso entro ……... [*inserire n*.] mesi precedenti la data di scadenza annuale, e sempre che perduri la vigenza del Decreto Interministeriale nonché la disponibilità delle risorse pubbliche del Fondo. In ogni caso le garanzie accordate a valere sul Fondo dovranno intendersi valide ed efficaci fino all’intera durata dei finanziamenti ammessi al beneficio del Fondo.

3. La Banca/Intermediario finanziario è tenuta a rendere operativa la presente Convenzione entro 30 giorni lavorativi successivi alla stipula della Convenzione stessa, sempre che, a tale data, risulti elaborato dal Gestore, da almeno trenta giorni lavorativi, il Manuale d’Uso necessario a rendere pienamente operativo il Fondo.

Art. 10

(Norma di chiusura)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale in data 19 novembre 2010.

Roma,

Per il soggetto finanziatore Per il Dipartimento

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO